Regie Patenti

E

REGOLAMENTI

CIVILI E CANONICI

DELLE

SORELLE DELLA CARITA'

STABILITE IN RIVAROLO CANAVESE

Preceduti da qualche cenno intorno alla fondazione ed utilità di questo Instituto.

TORINO 1838

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FODRATTI

con perm.

La Soeur de la Charité, n'est point seule dans la vie, quoiqu'elle ait renoncé à tout; elle s'est créé une famille de choix ; elle est la mère de tous les orphelins, la fille de tous les pauvres vieillards, la soeur de tous les malheureux.

OURIKA.

A SUA ECCELLENZA

il Signor

CONTE DI PRALORMO

PRIMO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

ECC. ECC. ECC.

Eccellenza

Poichè piacque al pio nostro Re Carlo Alberto *d'approvare gli Statuti e Regolamenti per le Sorelle della Carità in questo Borgo stabilite, e degnossi permettere che il Comune concorresse ad assicurarne la loro esistenza mediante l'invocata cessione di un terreno in loro favore* [1]*, questa utile casa risorse alle più liete speranze, e gli animi de' Rivarolesi rimasero penetrati da un sentimento di vera riconoscenza verso l'amatissimo loro Sovrano.*

[1] R. Biglietto 12 dicembre 1837.

L'amministrazione di questo nuovo Instituto avendo quindi deliberato di far pubblicare colle stampe li detti Statuti, sia per quell'utile che ne potesse ridondare a queste benefiche Suore, che per norma di quelle città o comuni che abbisognassero dell'opera loro, mostrò il più vivo desiderio perchè ciò si facesse sotto gli auspicii dell'E. V. nella quale certamente essa riconosce un potente sostegno di questa prediletta nostra istituzione, e sotto il cui illuminato Governo ebbero novella vita tutte le Congregazioni di Carità, e furono richiamati a più regolare ed uniforme amministrazione gli altri instituti di beneficenza.

Nell'adempiere pertanto a così onorevole incarico, provo pure una particolare e dolce

soddisfazione di poter in qualche modo esprimere all'E. V. la gratitudine di queste ottime Suore, e di tutta intera questa popolazione per l'alto patrocinio che Ella si degnò di accordare alla pia loro causa congiunta col vivissimo e rispettoso desiderio di vederlo continuato a pro di questo Pubblico, siccome già ne ebbe certa prova per la favorevole accoglienza che incontrò presso codesto superiore Dicastero il nuovo stabilimento di un ricovero per l'infanzia (che si può riguardare come un frutto, una dependenza di questa medesima casa) e le espressioni di bontà e d'incoramento dirette tanto al Corpo comunale, che alla benemerita Società che lo fondò ed intraprese.

Degnisi l'E. V. di gradire questo tenue omaggio della grata nostra devozione, e di avermi quale ho l'onore di professarmi con rispettoso ossequio

Dell'Eccellenza Vostra

Rivarolo il 24 dicembre 1857.

Devot.^{mo} ed Obb.^{mo} Servitore
Il R. Sindaco C. FARINA.

NOTIZIE

INTORNO ALL' INSTITUTO

DELLE SORELLE DELLA CARITA'

ERETTO IN RIVAROLO (*Canavese*).

Lo scopo e l' utilità di questo pio Instituto di Carità [1] non havvi omai chi non conosca ed apprezzi. Di fatto una società di figlie che hanno il sublime coraggio di abbandonare quanto vi ha di più dolce o seducente nella vita sociale per consecrare i loro giovanili anni, tutti i loro giorni al sollievo de' poveri e degli ammalati, ritenendo solo per sè le cure più moleste e penose, non può a meno di destare

[1] *Venne esso fondato circa l' anno* 1823 *da Antonia Maria Verna da Rivarolo, nata il* 12 *giugno* 1773, *e tuttora vivente nello stesso ritiro.*

l'ammirazione e gratitudine di ogni essere dotato di qualche sentimento di amore pe' suoi simili e per le azioni generose. « Quando l'umanità, osservò già un illustre e benemerito nostro scrittore ([1]) non avesse altr' obbligo alla meravigliosa pietà di S. Vincenzo De-Paoli da quello in fuori di ravvisare in esso il fondatore delle Suore di Carità, ciò pur basterebbe a mantenerne viva ed onorata la memoria presso ogni sorta di persone. »

Appena nato questo benefico stabilimento, si rese utile e si propagò, si può dire, per quasi tutto il Piemonte. Infatti dopo di avere questa casa provvisto all' assistenza dell' Ospedale di Rivarolo, chiamate queste medesime Suore (1831, 1832) a quelli d'Ivrea, di Sommariva, di S. Benigno, ed in seguito, mercè le cure de' MM. RR. PP. della Missione, varii altri ospedali, fra i quali quello militare di Torino nel 1833, vennero forniti con figlie che vestirono l'abito nel ritiro di Rivarolo.

Intanto una nuova casa con noviziato proprio stabilivasi in Torino sotto la direzione dei prelodati signori Missionarii, mentre il ritiro di Rivarolo, per ciò che riguarda lo spirituale, continuò a rimanere

([1]) *Calendario de' Regi Stati per l'anno 1833, pag. 146, art. Suore di Carità.*

sotto quello del suo Vescovo, come nella primitiva sua instituzione.

La direzione civile o temporale dell' Instituto venne da S. M. affidata ad un'apposita Amministrazione locale sotto la diretta dipendenza del Governo; per cui non si può a meno di sperare che questa pia Congregazione debba sempre più prosperare a vera utilità del suo paese e dello Stato.

Oltre l'assistenza de' poveri infermi e di quegli ospedali al cui servizio vengono chiamate, si dedicano queste Suore particolarmente all'istruzione delle povere fanciulle ([1]), e siccome «nessun' opera di carità è estranea al loro istituto» da alcuni mesi attendono esse pure con particolar zelo alla direzione di un asilo per l'infanzia stabilitosi in quel Comune per cura del Municipio e di una benemerita Società di azionisti.

Terminerò questo breve cenno col ricordare che la propagazione di questa sublime instituzione in Italia fu già un voto di quel Grande e Sommo Pontefice Pio VII, allorchè di ritorno dal suo primo viaggio in Francia ebbe occasione di parlare di quest' or-

([1]) *Tengono pure un pensionato per quei parenti che desiderassero mettere in educazione le loro figlie — per essere ammesse non debbono oltrepassare li* 12 *anni — la pensione mensile è di* L. 18.

dine religioso da lui per la prima volta veduto ed ammirato in quel paese ([1]), il che basterebbe per sè solo a tesserne ogni elogio.

([2]) *Il signor cav. d'Artaud nella recente ed interessante sua opera sulla vita e pontificato di Pio VII così si esprime a tale riguardo parlando del viaggio di S. S. a Parigi.*

« Ce voyage avoit électrisé l'ame du Saint Père. Il parloit avec feu de ce qu'il avoit vu; il montroit avec une sorte de satisfaction les médailles que l'on avoit frappées en son honneur; il s'interrompoit à tout instant pour dire des choses nouvelles. L'établissement des Soeurs de la Charité de Paris qui sont si utiles à nos malades, avoit excité vivement son intérêt, et il pensait à répandre cet Ordre en Italie, en Allemagne et en Irlande. »

Vol. II, cap. V, pag. 56, ediz. di Parigi.

CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC.;

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.

Ci è stato umiliato ricorso da Antonia Maria Verna di Rivarolo, sottoscritto anche dal pievano di San Giacomo avvocato Recrosio vicario foraneo, dal prevosto Pietro Antonio Pastore, dai Direttori di quello Spedale, e dalli Sindaco e Consiglieri di quella Comunità, in cui viene rappresentato che già da più anni fu dalla suddetta Antonia Maria Verna stabilito in Rivarolo un Ritiro di figlie sotto la direzione della medesima, le quali s'impiegano ad ammaestrare

le povere figlie, e singolarmente poi attendono al servizio degli infermi tanto nello spedale, che alle loro case, alla foggia delle figlie di Carità instituite da San Vincenzo De-Paoli, e ci hanno tutti supplicato di permettere ed approvare questo Stabilimento, con dargli forma legale e legittima, Ci siamo di buon grado disposti ad accondiscendere alle loro supplicazioni in vista dell' utilità che da consimili stabilimenti di figlie di Carità si ritrae in altri luoghi de' nostri Stati, ed in vista massime delle notizie a parte pervenuteci, che detto Ritiro sia per riuscire di singolare vantaggio tanto a quello Spedale sopra mentovato, quanto al luogo di Rivarolo, ove alcune persone pie si sono già disposte a fare al medesimo largizioni dirette a procurare una più sicura sussistenza: Epperò colle presenti, di nostra certa scienza ed autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, permettiamo ed approviamo lo stabilimento nel luogo di Rivarolo del suddetto Ritiro di figlie che verranno denominate *Figlie di Carità* sì per ammaestrare le fanciulle povere nella cristiana pietà, leggere, scrivere, e nei lavori convenienti al loro sesso, come specialmente per impiegarsi al servizio de' poveri infermi, riserbandoci di approvare i Regolamenti che per il buon regime di esso ci verranno rassegnati.

Mandiamo al Senato nostro di Piemonte di registrare le presenti, chè tale è nostra mente.

Dat. in Torino il sette marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventotto, e del Regno nostro l'ottavo.

CARLO FELICE.

V. Langosco P. P. G. Sigilli.

V. Raggi.

V. Comune del Piazzo.

Roget de Cholex.

IL SENATO DI S. M.

IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi e lette le R. Patenti in data del 7 marzo corrente, firmate da S. M. e debitamente spedite, sigillate e sottoscritte dal signor Conte Cavaliere Gran Croce Roget de Cholex, Primo Segretario di Stato per gli affari Interni, colle quali la M. S. ha permesso ed approvato lo Stabilimento nel luogo di Rivarolo di un Ritiro denominato delle Figlie della Carità; e sentito nelle sue conclusioni il signor avvocato Mayneri, sostituito Avvocato generale, a cui le medesime sono state comunicate; il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato e mandiamo registrarsi ne' registri nostri le R. Patenti suddette, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore. In cui fede ecc.

Dat. in Torino il ventotto marzo mille ottocento ventotto.

Per detto Eccellentissimo Reale Senato:

Pron, Sost.° Segr. civile.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA ECC.;

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.

Allorchè con Regie Lettere Patenti del 7 marzo 1828 fu approvato nel luogo di Rivarolo (provincia di Torino) lo stabilimento d'un ritiro di zitelle da denominarsi *Figlie di Carità* per ammaestrare le fanciulle povere nella pietà cristiana, nel leggere, nello scrivere, e nei lavori convenienti al loro sesso, come pure specialmente per impiegarsi al servizio degl' infermi poveri, l'Augusto nostro Predecessore, il Re Carlo Felice, si riservò di approvare i regolamenti, che pel retto governo di quel ritiro sarebbero formati. Essendocene ora stato presentato il divisamento, ne abbiamo riconosciuto le disposizioni pienamente adattate alla buona direzione ed al felice

progresso di quell' utile istituto : e siccome siamo anche informati che per giuste ragioni le figlie in esso raccolte adottarono , coll' assenso dell'Amministrazione comunale una denominazione alquanto diversa dalla primitiva sopraccennata : quindi è che abbiamo determinato di approvare , come col presente approviamo pel Ritiro suddetto di zitelle , da chiamarsi d'ora in poi *Sorelle della carità, sotto il titolo della Santissima Concezione*, l'annesso Regolamento , veduto e sottoscritto d' ordine nostro dal nostro Primo Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare , ed al Senato nostro di Piemonte di registrarlo insieme col presente, tale essendo il nostro volere.

Dato in Racconiggi il 16 agosto 1837.

C. ALBERTO.

Di Pralormo.

IL SENATO DI S. M.

IN TORINO SEDENTE

NELLA SESSIONE DEL 25 AGOSTO 1837.

Avendoci il sig. Avvocato generale presentato il Regio Brevetto in data del 16 cadente agosto, firmato da S. M. e debitamente spedito e sigillato, col quale si approva il Regolamento pel Ritiro delle Sorelle della Carità eretto in Rivarolo (provincia di Torino), facendoci instanza che fosse da noi mandato registrare a mente dei Sovrani ordinamenti.

Inerendo Noi alle fatteci instanze, col presente abbiamo mandato e mandiamo registrarsi nei registri nostri il Regio Brevetto suddetto per essere osservato secondo sua forma, mente e tenore.

Dat. Torino il 25 agosto 1837.

Per detto Eccellentissimo Reale Senato:

PRON Sost. Segr. civile.

REGOLAMENTI

E

STATUTI

DELLE SORELLE DELLA CARITA'

SOTTO IL TITOLO DELLA

SANTISSIMA CONCEZIONE

STABILITE IN RIVAROLO

In virtù di Regie Patenti dell' 8 *marzo* 1828.

ART. 1.°

Le Sorelle della Carità, sotto il titolo della SS.^{ma} Concezione, dovranno assistere di giorno e di notte i poveri infermi d'ambidue i sessi affetti da qualunque malattia, anche pestilenziale.

ART. 2.°

Dovranno pure insegnare a leggere e scrivere alle povere fanciulle, ed instruirle nei doveri della Religione.

ART. 3.°

Ciò tutto debbono eseguire le dette Sorelle della Carità gratuitamente, nè potranno domandare re-

tribuzione alcuna, nè ricevere fuorchè le spontanee limosine che si facessero all' Opera.

Art. 4.°

Qualora vi fossero infermi non poveri, che addomandassero l' assistenza loro, esse non vi si ricuseranno, salvi prudenti motivi contrarii della Superiora; e potranno in questo caso ricevere quella mercede che verrà stabilita, e la impiegheranno a benefizio dell' Opera.

Art. 5.°

Potrannosi ricevere in detto Ritiro quelle figlie o vedove che saranno di una conosciuta virtù, nè indisposte di corpo, o di dubbia salute, e non minori d' anni sedici, nè maggiori d' anni quaranta.

Art. 6.°

È stabilita la dote di lire cinquecento per caduna figlia, che brami venire accettata a Suora della Carità, e talvolta si potrà fare eccezione mediante l'assenso del superiore ecclesiastico, o dell'Amministrazione dell' Opera, di concerto però sempre colla Superiora, qualora vi concorrano molte qualità che la commendino in modo particolare.

Art. 7.°

L' accettazione di queste figlie appartiene alla Superiora del ritiro, coll' obbligo di parteciparne a Monsignor Vescovo; dovrà pure averne l' annuenza dell' Amministrazione dell' instituto, qualora si trattasse di oltrepassare il numero da questa stabilito proporzionatamente ai redditi dell' Opera.

Art. 8.°

Le figlie che saranno ammesse ad entrare in detto Instituto di carità subiranno sei mesi di prova, pendente il qual tempo pagheranno una pensione di lire venti al mese; quindi mediante costituzione della mentovata dote e relativo fardello con tutto il corredo delle qualità che si richiedono, vestiranno l'abito proprio di dette Suore. I voti ch' esse potranno fare saranno annuali, e dovranno rinnovarsi nel giorno della SS. Concezione.

Art. 9.°

Venendo il caso che alcuna Suora volesse, oppure dovesse per qualche motivo o ragione qualunque abbandonare il Ritiro, avrà essa sempre diritto alla restituzione della sua dote, sotto deduzione però di lire cento annue, da computarsi dal giorno della vestizione, che cederanno a benefizio dell'Opera a titolo di pensione. Avrà pure diritto alla restituzione dell' intiero fardello in quello stato in cui si troverà.

Art. 10.

Le sorelle e figlie ivi aggregate si occuperanno ne' varii lavori, secondo la rispettiva abilità loro, ed il prodotto de' medesimi anderà in benefizio dell'Opera.

Art. 11.

Dovranno pure tenere aperta nello stesso Ritiro una scuola pubblica per le fanciulle di ogni condizione, quantunque non povere, dalle quali potranno ricevere quella retribuzione che verrà offerta loro.

ART. 12.

L' Opera sarà sotto la direzione spirituale del Parroco, sotto la cura del quale si trova lo Stabilimento, o di quel sacerdote che piacerà al Vescovo di deputare per tal uopo, i quali però non avranno alcuna ispezione sulle cose temporali di essa, salvo però quanto è stabilito relativamente al Parroco nell' art. 18.

ART. 13.

Per le regole interne del Ritiro si osserveranno quelle di S. Vincenzo De-Paoli, che sono comuni a tutte le figlie della Carità, quali trovansi già in vigore, e vennero con apposito rescritto dal Vescovo approvate.

ART. 14.

Saravvi perciò una Superiora ed una Vicaria eligende dal corpo delle Sorelle, da surrogarsi, oppure confermarsi in ogni triennio; ed alla detta Superiora in compagnia de' Direttori infra nominandi spetterà il regolamento interno della casa.

ART. 15.

Dovrà la Superiora vegliare per il buon governo della casa, designare le suore che debbono visitare i malati, esaminare e sottoporre alla prova le accettande, mantenere relazioni col superiore ecclesiastico, non che informare l'Amministrazione dell' Instituto d' ogni cosa riguardo al temporale, e con essa tenersi in rapporto per tutto quanto concerne il maggiore vantaggio dell' Opera.

ART. 16.

La Vicaria poi debbe occuparsi delle spese da farsi per il vitto delle Suore, sotto la dipendenza però sempre della Superiora, darne a suo tempo i conti, e rappresentare la Superiora quando questa venisse ad ammalare, o fosse assente.

ART. 17.

La Superiora e la Vicaria dovranno inoltre dare i conti annualmente di ogni contabilità sì attiva che passiva all' Amministrazione dell' instituto, la quale per tal fine, come per ogni altro emergente dell'Opera, si adunerà in una sala del Ritiro, ed esaminata scrupolosamente ogni cosa, ne vidimerà i conti con quelle osservazioni che giudicherà opportune e proficue all' Opera.

ART. 18.

L' Amministrazione o Direzione temporale dell' instituto sarà composta del rispettivo Parroco, del Giudice, del Sindaco, di due Consiglieri deputandi e confermandi ogni anno dal Consiglio comunale e della Superiora.

ART. 19.

Fra questi dovrassi annualmente eleggere o confermare nella prima congrega dell' anno un Segretario ed un Direttore secolare per le giornaliere occorrenze dell' Opera, non che per la speciale vigilanza sulle proprietà e beni dell' Instituto.

Al suddetto Direttore non che alla Superiora del ritiro spetterà di radunare l'Amministrazione tanto

per l'annuale rendiconto, che per ogni altro sostanziale emergente non facente parte della piccola amministrazione.

Art. 20.

Il Segretario poi dovrà estendere tutte le deliberazioni ed atti dell'instituto in apposito libro, formare un registro di tutti li legati o lasciti che già furono fatti o potrebbero farsi all'avvenire a favore dell'Opera, non che un inventario di tutti li titoli o scritture essenziali alla medesima appartenenti, quali carte dovranno poi custodirsi in apposito archivio a doppia chiave, una delle quali sarà ritenuta dalla Superiora o Vicaria, e l'altra dal detto Segretario.

Art. 21.

Venendo il caso, o riconoscendosi il bisogno col tempo di un tesoriere, verrà questi nominato dall'Amministrazione dell'Instituto in persona risponsale ed idonea, ed assoggettato a corrispondente malleveria.

V.° d'ordine di S. M.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno

Di Pralormo.

Lettera del Vescovo d' Ivrea Monsignor Luigi Pochettini di Serravalle al R.° Sindaco di Rivarolo, in commendazione di detto Instituto e suoi regolamenti.

Ivrea, 14 novembre 1833.

Ill.mo Sig. Sig. P.ron Col.mo

Ho letto con piacere le Regole delle Sorelle della Carità costà stabilite sotto il titolo della *Concezione*. Io non dubito che l'osservanza delle medesime potrà procurare a cotesta popolazione i più grandi vantaggi tanto nell' educazione delle figlie povere, quanto nell'assistenza degl' infermi, massimamente indigenti. Il nome della S. V. Ill.ma e dei signori Amministratori che promossero e proteggono questo Instituto sarà sicuramente in benedizione presso tutti coloro i quali conoscono quanto influisca alla pubblica morale la buona educazione della classe indigente, ed hanno viscere di carità per li poveri infermi.

Mentre mi gode l' animo di far palesi a lei, e per lei a tutti coloro che hanno il merito della fondazione di quest'Opera di pubblica beneficenza questi sentimenti che sono vivamente impressi nel mio cuore nell' atto di restituirle le Regole, mi pregio di essere con predistinta stima e considerazione

Di V. S. Ill.ma

Dev.mo ed Obb.mo Servitore
† Luigi Vescovo.

Ill.mo e Reverend.mo Monsignore,

La più bell' opera, e insieme più vantaggiosa cui aspirare possa la società, è quella che le proviene da quei pii Instituti, che unicamente s' impiegano a pro della bisognevole umanità. Una tant' opera è santa nel suo fine, desiderabile per i molti benefizii che diffonde, e commendevolissima per chi la promuove e protegge.

La Comunità di Rivarolo intenta mai sempre perchè sia il maggior bene ai suoi amministrati, e specialmente alla classe indigente, invocò la fondazione di un Ritiro di figlie le quali si consacrassero al magistero delle fanciulle povere, ed assistenza dei poveri malati, ed otteneva dalla grazia Sovrana, con Patenti in data 8 marzo 1828, interinate dal R. Senato sotto il 28 di detto mese.

Le figlie che ad essa aggregate si trovano, accennano già fin d' ora di procurare moltissimi vantaggi; ma siccome resterebbe imperfetta detta pia fondazione, nè potrebbe con ogni efficacia rendere i servigii che pure si sperano, senza l'appoggio di chi per ogni riguardo viene considerato come il beneficatore della sua diocesi, quale si è la S. V. Ill.ma e Reverend.ma, che già a questa stess' opera non fu parca de' suoi favori, umilmente la supplica a

volere ancora per tratto di sua magnanimità, ed a considerazione del molto vantaggio che promette, degnarsi di corredarla della di Lei approvazione, e così darle quella forma canonica ed efficace, di cui ancora abbisogna.

Conoscendo la prefata Comunità il paterno di Lei cuore e l'amore grandissimo che manifestò in ogni circostanza di proteggere simili fondazioni, spera di riportarne il di Lei aggradimento, e venire esaudita compiutamente ne' suoi voti. Che, ecc.

Sottoscritti all'originale: il Regio Sindaco *a nome di tutta la* Comunità, *Cav.* Farina, *Suor* Lucia *a nome di tutte le figlie del Ritiro.*

Ivrea, 28 *novembre* 1835.

Ill.^{mo} Sig. Sindaco,

Dietro la supplica della S. V. Ill.^{ma} a nome della Comunità e della Superiora delle Sorelle della Carità, a nome di cotesta Congregazione, avute dal M.^{to} Rev.^{o} Sig.^{r} Prevosto di S. Michele alcune spiegazioni, ho spedito il Decreto di approvazione, che di questo corriere trasmetto al detto sig. Prevosto.

Concorrendo colla mia autorità a dare fermezza a cotesta Congregazione già approvata da S. M., io ho sentito una particolare soddisfazione, perchè spero dalla medesima un grandissimo miglioramento morale alla classe massime indigente di cotesta popolazione.

La Comunità di Rivarolo ricca, e generosa nel promuovere questo Instituto, mostra di conoscere che l' ineguaglianza delle classi nella società non è un disordine nè un giuoco della sorte, ma uno specialissimo tratto della Divina Provvidenza, che vuole condurre l' agiatezza inverso la miseria, constituendone come una famiglia, in cui il povero appartenga al ricco, in quella guisa appunto che l' infanzia è raccomandata all' età matura. Ella è questa la vera dignità cui Iddio vuole elevati i ricchi, il patrocinio cioè dei poveri, e tale patrocinio, che consista nella carità ben intesa, e non nella sola limosina, che non è che uno stromento della prima; al che la Comunità di Rivarolo ha in gran parte provveduto collo Stabilimento delle Sorelle della Carità.

Nel pregare la S. V. Ill.ma di fare manifesti questi miei sentimenti alla comunale Amministrazione, mi reco a pregio di essere con distinta considerazione

Della S. V. Ill.ma

Dev.mo ed Obb.mo Servitore,

† Luigi Vescovo.

ALOYSIUS PAULUS MARIA

POCHETTINI A SERRAVALLE

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA

Episcopus Eporediæ et Comes.

Dilectis nobis in Christo Sororibus Congregationis Sanctissimae Conceptionis B. M. V. Riparolii meae Dioecesis degentibus salutem in Domino. Supplici adnexo libello, quo per illustris dominus Syndicus Loci Riparolii nomine totius Administrationis illius Communis approbationem nostram adiici implorat regulis et statutis, quibus omnes quorum interest regendam proposuerunt Congregationem puellarum sub titulo *Sororum Sanctissimae Conceptionis Beatae Mariae Virginis.*

Cognito quoque pio earumdem Sororum desiderio, tum ore tenus ab ipsarum maiore, tum per subscriptionem ab eadem dicto supplici libello nomine totius Congregationis oppositam.

Etiamsi Nobis datum non fuerit dignoscere Regium diploma diei octavo martii 1828, quum ta-

men ita fidenter, quod nobis denuntiatum est credamus, hoc diplomate dictam Congregationem, vere eamdem, Regiae auctoritatis robore firmatam, ut diploma ipsum ponamus, veluti huius probationis nostrae fundamentum.

Quum nostrae quoque iurisdictionis sit huius generis collegia vel Congregationes approbare, quatenus unionem referunt Christi fidelium ad proprium aliorumque bonum spirituale contendentium.

Quum ad trutinam revocatis regulis et obligationibus dictae Congregationis Sororum Conceptionis B. M. V. Riparoliensium prope noverimus praecipua munia eisdem concredita eo spectare, ut curam infirmorum quorumcumque, sive pauperum, sive divitum, et in Hospitalibus et domibus privatis die noctuque eximia charitate et mansuetudine gerant; itemque christianae instructioni, et piae puellarum educationi pauperum ac divitum incumbant, quae pia charitatis opera praeter Sororum ipsarum sanctificationem maximam pauperibus et societati utilitatem allatura, speranda in Domino est.

Quum in iisdem regulis nihil occurrat quod temporibus, locisque convenire nequeat, et ita concipiantur ut nihil contineant quod a religionis officiis absonum sit, vel personis ipsis ad Congregationem spectantibus peccati periculum ingerere possit.

Quum opera quae in iisdem statutis praescribuntur solitae ac vere sint pietatis, et expresse cautum sit, ut Sorores auctoritati nostrae Episcopali semper integrae subiiciantur, et a viro religioso iuxta be-

neplacitum nostrum immediate dirigantur ita, ut singulis quibusque temporibus omnia, quae ad Congregationem ipsam spectant nosse et moderari facile possimus.

Quum tandem regulae atque statuta, de quibus agimus, eo in caeteris tendant, ut sorores uniformi modestoque habitu assumpto, emissis ad annum simplicibus votis castitatis, paupertatis et obedientiae, orationi vacantes, Deo et proximo famulantes vitam gerant communem sine proprio, utque parcet sibi et austerae operibus misericordiae affluant erga infirmos et pauperes, quos veluti dominos habeat, summaque fidelitate bona, et eleemosinas pauperum usibus deputatas conservent, et administrent; ac demum ut annis singulis ipsis earum Institutoribus, vel Deputatis ab eis rationem reddant Administrationis, nihilque sibi praeter victum et vestitum retineant. Omnibus rite perpensis, quae sequuntur decernenda statuimus.

1.° Congregationem Riparoliensem sic dictam Sororum Sanctissimae Conceptionis B. M. V. auctoritatis nostrae robore firmamus probamusque regulas omnes, obligationes et statuta Nobis ut supra proposita; omnique favore ac benevolentia Congregationem eamdem semper prosequi volentes, hoc initio cautum expresse volumus, ut cum institutum istud substantialiter in cura infirmorum, puellarumque educatione consistat, in Sororum receptione, et annua votorum renovatione istud prae caeteris attendatur, ut Sorores ipsae illis dotibus tum natu-

ralibus, tum supranaturalibus instruantur, quae hisce servitiis conveniant, ut nimirum et scientia polleant sufficienti, et magna in Deum proximumque charitate cum diligentia ac zelo puellarum educationi et infirmis tamquam Christi membris deserviant, omnes molestias et incommoda corporalia, quae eadem servitia sequi solent libenti animo ex Dei amore ferendo sint pares, nullumque sit periculum, ne dum puellas utilibus disciplinis imbuere, atque infirmos a sordibus aut infirmitatibus purgare et curare satagant, ipsae disciplinam non tenentes in anima vulnerentur et sordescant; salvo interim Nobis haec et caetera omnia invisendi, et pro opportunitate si opus fuerit, corrigendi, ne opus optime inceptum, unquam in deterius ruat.

2.° Si tempus advenerit, quo institutum huic simile, imo idem in iis, quae ad substantialia, et ut ita dicamus, praecipua constitutiva Riparoliensis Congregationis pertinent Nostra in hac Dioecesi a Nobis et successoribus nostris dependens propagetur, facultatem Nobis reservamus uniendi Congregationem Instituto, vel viceversa, quia iuxta proverbiorum dictum *frater qui iuvatur a fratre est quasi civitas firma*; salvis tamen per totum iis quae ad donationem et proventus cuiusque domus quomodocumque pertinere contigerit.

3.° Sicuti solliciti cum omni Religione esse volumus in servandis iuribus institutorum et fundatorum laudatae Congregationis in omnibus quae ad administrationem temporalium bonorum et quorum-

cumque proventuum, nec non ad reddendas rationes spectant sic apud Nos quoque integrum in hac parte esse volumus ius visitationis a Sacrosancto Concilio Tridentino et ab instructione Pontificia P. P. Benedicti decimiquarti ordinario reservatum.

Mandamus tandem quatenus hoc nostrum una cum adnexis Regulis praefatae Congregationis in actis Curiae nostrae Episcopalis integre referantur. Sic et non aliter.

Datum Eporediae ex palatio nostro Episcopali hac die vigesimaseptima mensis novembris anno Domini millesimo octingentesimo trigesimoquinto.

† ALOYSIUS Episcopus.

NICOLA *Cancellarius.*